



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 99/24/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.  
(PROC. N. 2139/DDA/NV -DDA/14171 <https://www.radioolbiaweb.it>)**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



*dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/14171 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0001896 del 5 giugno 2024 è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://www.radioolbiaweb.it> in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

| <b>TITOLARE</b>        | <b>TITOLO</b> | <b>ANNO</b> | <b>LINK</b>   |
|------------------------|---------------|-------------|---|
| Rose Villain feat. Guè | COME UN TUONO | 2024        | <a href="https://www.radioolbiaweb.it/">https://www.radioolbiaweb.it/</a> |
| Marco Mengoni          | Due Vite      | 2023        | <a href="https://www.radioolbiaweb.it/">https://www.radioolbiaweb.it/</a> |
| Loredana Bertè         | Pazza         | 2024        | <a href="https://www.radioolbiaweb.it/">https://www.radioolbiaweb.it/</a> |

L’istante ha dichiarato, inoltre, che: “*Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l’inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell’articolo 72 lett. a) e lett.d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto del repertorio completo: [https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo\\_ex\\_art\\_27\\_dlgs\\_35\\_2017.zip](https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs_35_2017.zip) Si richiede pertanto l’inibizione del dominio nella composizione con e senza www: <https://radioolbiaweb.it/> e <https://www.radioolbiaweb.it/>”;*



2. dalla visione del sito oggetto di istanza risultava confermata la sistematica messa a disposizione delle opere sonore amministrata dalla SCF, anche con riferimento al suo intero repertorio disponibile alla pagina *internet* <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl>, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
  - il sito *internet* oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo mail [redazione@radioolbiaweb.it](mailto:redazione@radioolbiaweb.it), è stato registrato dalla società Aruba S.p.A., con sede a Via San Clemente, 53, 24036, Ponte San Pietro, Bergamo, Italia, indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiolegale@pec.aruba.it](mailto:ufficiolegale@pec.aruba.it), raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@staff.aruba.it](mailto:abuse@staff.aruba.it), per conto di Franco Asara con sede in Corso Vittorio Veneto, 3/2, Olbia, 07026 Oristano, Italia;
  - i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti alla società Google LLC, con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94043 California, Stati Uniti d'America, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [google-cloud-compliance@google.com](mailto:google-cloud-compliance@google.com) e [network-abuse@google.com](mailto:network-abuse@google.com). Alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America.
4. con comunicazione dell'11 giugno 2024 (prot. n. DDA/0001976), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2139/DDA/NV relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41;
5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <https://www.radioolbiaweb.it>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dall'11 giugno 2024, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotti i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://www.radioolbiaweb.it> segnalato dal soggetto istante, oltre a un blog e dei podcast, presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere sonoro richiamate dal soggetto istante e che è possibile accedere a un "Palinsesto" della programmazione relativo alle 24 ore di tutti i giorni della settimana. Inoltre, il sito *internet* <https://www.radioolbiaweb.it> presenta pagine dedicate a tematiche musicali varie, un "Giornale Radio Sociale" e una striscia denominata "Art News" sulla quale scorre il testo delle ultime notizie;

CONSIDERATO pertanto, che la violazione accertata sulle opere sonore appartenenti al catalogo SCF riguarda solo una parte dei contenuti presenti sul sito segnalato dal soggetto istante, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://www.radioolbiaweb.it>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



**DELIBERA**

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma *2-bis* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba